



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
02 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA, VIGILANZA ATERP,
ESPROPRI**

Assunto il 21/01/2025

Numero Registro Dipartimento 19

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 727 DEL 22/01/2025

Oggetto: Art. 12 del “Piano Nazionale di Edilizia Abitativa” di cui al D.P.C.M. 16.07.2009.
Revoca dell’Intervento proposto dalle ditte Tallarico Antonio & Figli S.r.l. e Tierre S.r.l. nel Comune di Rende (CS) ed esclusione dal Programma regionale di edilizia residenziale sociale (D.G.R. n. 204/2011)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DELL'UOA

VISTI:

- la Legge Regionale 13.03.1996, n.7, recante “Norme sull’ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare:
 - l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
 - l’art. 30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore;
 - l’art. 1, comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n. 7/1996, il rinvio recettizio alle disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i., nonché ai contratti nazionali;
- gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2661 del 21.06.1999, recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e s.m.i.”;
- il Decreto del Presidente della Regione n. 354 del 21.06.1999, recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- la D.G.R. n. 159 del 20.04.2022, recante oggetto: “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale- approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione Regolamento regionale 07 novembre 2021, n.9”;
- la D.G.R. n. 163 del 30.04.2022, recante oggetto: “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Modifica regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3”;
- la D.G.R. n. 665 del 14.12.2022, recante ad oggetto: “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale – Abrogazione del regolamento regionale 20 aprile 2022, n.3 e ss.mm.ii”;
- la D.G.R. n. 717 del 15.12.2023, recante “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale– approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022”;
- la D.G.R. n.189 del 28.04.2023, recante “Approvazione piano dei controlli di regolarità amministrativa successiva” e il Regolamento regionale 1/2023;
- la D.G.R. n. 578 del 26.10.2023, recante “Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva - Anno 2024”;
- la D.G.R. n. 563 del 19.10.2024, recante “Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva - Anno 2025”;
- la D.G.R. n. 572 del 24.10.2024, recante “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale- Approvazione modifiche del Regolamento regionale n. 12/2022 e s.m.i.”;
- il Regolamento regionale n.12 del 14.12.2022 “Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale” e s.m.i.;
- il Regolamento regionale n. 15 del 15.12.2023, recante “Approvazione modifiche del Regolamento regionale n. 12/2022”;
- il D.D.G. n. 15691 del 08.11.2024, recante “Adempimenti di cui alla D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 - Micro-struttura organizzativa del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici”, con cui è stata modificata parzialmente la nuova micro-struttura organizzativa del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici;
- il D.D.G. n. 16968 del 28.11.2024, con cui è stato rettificato e integrato il D.D.G. n. 15691 del 08.11.2024, nonché è stata approvata la nuova micro-struttura organizzativa del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici;
- la D.G.R. n. 751 del 27.12.2024, recante “Avviso di selezione, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001 per il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici”;

- il D.P.G.R. n. 77 del 27.12.2024, con cui è stato conferito all'Ing. Claudio Moroni l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Infrastrutture e Lavori Pubblici" della Giunta Regionale della Regione Calabria;
- il D.D.G. n. 15404 del 31.10.2024, con il quale è stato conferito nelle more dell'espletamento delle procedure di legge previste per il conferimento dell'incarico al dirigente, all'ing. Francesco Tarsia, l'incarico di reggenza dell'UOA "Opere Pubbliche e Resilienza del Territorio", ai sensi e dagli effetti dell'articolo 5 della legge regionale n.12 del 6 maggio 2022, che modifica l'articolo 7, comma 4, della legge regionale n.31/2002;
- il D.D.S. n.16529 del 14.11.2023, con il quale il dipendente Ferragina Giancarlo è stato individuato quale responsabile dell'U.O. 4.6 "Social Housing";

PREMESSO CHE:

- con D.P.C.M. 16 luglio 2009, pubblicato sulla G.U. n. 191 del 18.08.2009, veniva approvato il Piano Nazionale per l'Edilizia Abitativa, articolato in sei linee di intervento, volto ad incrementare, in risposta alle diverse tipologie di fabbisogno abitativo, il patrimonio di edilizia residenziale, anche sociale, per le categorie sociali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legge 25.06.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6.08.2008, n. 133;
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con D.M. 8 marzo 2010, ripartiva il fondo nazionale di edilizia abitativa previsto dall'art. 11 del D.L. n. 112/2008;
- con D.D.G. n. 13579 del 22.09.2010 questo Dipartimento approvava e pubblicava l'Avviso per la definizione del Programma regionale di edilizia residenziale sociale, di cui all'art. 8 dell'Allegato "Piano nazionale di Edilizia Abitativa" al D.P.C.M. 16 luglio 2009, che prevedeva i seguenti soggetti ammessi a partecipare: Comuni, A.T.E.R.P., Cooperative Edilizie o loro Consorzi, Imprese di Costruzione o loro Consorzi;
- le ditte Tallarico Antonio & Figli S.r.l. e Tierre S.r.l. partecipavano al su indicato Avviso regionale, presentando una proposta di Programma per la realizzazione, ai sensi dell'art. 12 dell'Allegato al DPCM 16.07.2009, di alloggi di edilizia sociale nel Comune di Rende;
- la Giunta regionale approvava, con Deliberazione n. 204 del 2011, il Programma coordinato degli interventi, articolato in 12 interventi, per i quali era previsto un unico finanziamento Stato/Regione, ed in 16 interventi da realizzare esclusivamente con fondi privati (art. 12 dell'Allegato al DPCM 16 luglio 2009), per i quali era necessario procedere in accordo con i Comuni in cui ricadevano gli interventi di edilizia sociale;
- tra gli interventi inseriti nel Programma regionale *de quo*, rispondenti all'art. 12 dell'Allegato al D.P.C.M. 2009, vi era quello proposto dalle ditte Tallarico Antonio & Figli S.r.l. e Tierre S.r.l. nel Comune di Rende;
- in data 28.06.2012 veniva siglato tra il Ministero per le Infrastrutture ed i Trasporti (MIT) e la Regione Calabria un Accordo di Programma, avente ad oggetto gli interventi compresi nel Programma coordinato approvato dalla Regione, concernenti le linee d'intervento di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) ed e) del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al D.P.C.M. del 16.07.2009;
- con nota prot. n. 339119/SIAR del 10.11.2016 questo Dipartimento, in qualità di Autorità Procedente, presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VAS relativamente al Piano/Intervento proposto dalle ditte Tallarico Antonio & Figli S.r.l. e Tierre S.r.l. nel Comune di Rende, loc. Linze;
- con D.D.G. n. 10927 del 05.10.2017 il Dipartimento "Ambiente e Territorio" disponeva di assoggettare alla procedura di V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) ed alla verifica di assoggettabilità a V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale) il suindicato Piano/Intervento;
- con nota del 20.11.2017, acquisita agli atti al prot. n. 361362 del 20.11.2017, i Soggetti proponenti presentavano istanza di riesame del parere espresso dal Settore n. 4 del Dipartimento Ambiente e Territorio, allegato al D.D.G. n. 1097/2017, al fine di non assoggettare a V.I.A. l'intervento in parola;
- il suindicato Settore 4 del Dipartimento regionale, con nota prot. n. 52857 del 13.02.2018, confermava quanto già disposto dal Decreto dirigenziale sopra richiamato ovvero l'assoggettabilità dell'intero progetto a verifica di V.I.A.;

- non essendo stato rilevato alcun concreto avanzamento procedurale nell'ambito dell'intervento *de quo*, con nota prot. n. 423435 del 12.12.2018 questo Ufficio comunicava, secondo le modalità di legge, l'avvio della procedura di revoca dell'intervento *de quo*, assegnando un termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni in merito a tale provvedimento;
- con nota del 21.12.2018, acquisita agli atti del Dipartimento con prot. n. 7471/Siar del 9.01.2019, le Ditte trasmettevano la nota comunale prot. n. 60057 del 27.12.2016, con cui l'Amministrazione comunale comunicava alla Regione Calabria che, a seguito della valutazione della Commissione Urbanistica Comunale, il progetto proposto sarebbe stato inoltrato alle competenti Commissioni Consiliari per l'attivazione della procedura di formazione della necessaria Variante allo Strumento Urbanistico Generale vigente, confermando di voler realizzare il Piano Intervento *de quo*;
- con nota prot. n. 6671 del 7.02.2019, acquisita agli atti al prot. n. 53928/Siar del 08.02.2019, il Comune di Rende comunicava che il progetto presentato dalle Ditte era corredato da Relazione Tecnica descrittiva, in cui venivano evidenziate le misure previste per il raggiungimento di obiettivi correlati a "*L'architettura per il social housing; Il parco urbano lineare. Gli ulivi esistenti; Accessibilità; Le tecniche della bioarchitettura e del risparmio energetico*", evidenziando altresì la non conformità dell'intervento alla vigente Variante Generale al Piano Regolatore Generale, in quanto ricadeva, per la maggior consistenza, in area classificata agricola dal vigente strumento urbanistico comunale;
- con nota prot. n. 167835 del 30.04.2019 veniva nuovamente comunicato alle Ditte ed all'Amministrazione comunale l'avvio della procedura di revoca dell'intervento in parola, assegnando un termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni;
- con nota prot. n. 21744 del 02.05.2019, acquisita agli atti al prot. n. 179171/Siar del 8.05.2019, l'Amministrazione comunale confermava l'interesse alla realizzazione dell'intervento *de quo*, ribadendo la necessità di provvedere alla variazione della vigente variante Generale al Piano Regolatore Generale, secondo le procedure previste dall'Accordo di Programma richiamato in epigrafe;
- con nota, acquisita agli atti del Dipartimento al prot. n. 184670/Siar del 13.05.2019 l'Amministratore della ditta Tallarico Antonio&Figli invitava il responsabile del Procedimento del competente Ufficio regionale ad interrompere ed annullare la procedura di revoca, accogliendo pertanto le istanze degli stessi Soggetti proponenti e dell'Amministrazione comunale in cui ricadeva l'intervento in parola;

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. n. 76338/SIAR del 18.02.2021 questo Ufficio, quale Autorità Procedente, invitava il competente Dipartimento "Territorio e Tutela dell'Ambiente" ad avviare la procedura finalizzata al rilascio dei provvedimenti di VIA e VAS per la realizzazione del progetto *de quo*;
- con nota prot. n. 84863/SIAR del 23.02.2021 e successiva nota prot. n. 164801 del 12.04.2021, detto Dipartimento comunicava a questo Ufficio l'avvio del procedimento di VAS e di verifica di assoggettabilità a VIA nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente;
- con nota prot. n. 167613 del 05.03.2024 il Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente, Settore 2 "Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali – Sviluppo sostenibile", trasmetteva a questa Autorità Procedente la richiesta di integrazioni formalizzata dalla Struttura Tecnica di Valutazione (STV) in data 21.02.2024, avente prot. n. 138116 del 22.02.2024;
- con nota prot. n. 266161 del 15.04.2024 questa Autorità richiedeva alle Imprese ed al Comune di Rende specifica documentazione tecnico-amministrativa, ai fini del rilascio del parere tecnico nell'ambito della Procedura *de qua*;

PRESO ATTO CHE:

- con comunicazione p.e.c del 08.10.2024, acquisita agli atti al prot. n. 632777 del 09.10.2024, le Imprese Tallarico Antonio & Figli Srl e Terre Srl trasmettevano la documentazione di cui ai punti 3., 4. 5., 6., 7. e 8. della nota regionale prot. n. 266161 del 15.04.2024 sopra richiamata;

CONSIDERATO CHE:

- con successiva nota prot. n. 671321 del 25.10.2024 questa Autorità sollecitava dette Imprese ed il Comune di Rende a trasmettere, entro il termine di 30 (trenta) giorni, la documentazione indicata nella nota prot n. 266161 del 15.04.2024 sopra richiamata;

PRESO ATTO CHE:

- le Imprese Tallarico Antonio & Figli Srl e Tierre Srl non hanno trasmesso, entro i termini assegnati, l'ulteriore documentazione richiesta;
- il Comune di Rende, con nota prot. n. 0069937 del 27.11.2024, acquisita agli atti al prot. n. 746810 del 28.11.2024, ha trasmesso a questa Autorità la Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 47 del 26.11.2024 adottata con i poteri del Consiglio Comunale, con la quale è stato espresso *"PARERE NON FAVOREVOLE alla proposta d'intervento delle Ditte "Talarico Antonio e Figli srl" e "Tierre srl" nella zona Linze di Rende, in variante al PRG, in quanto: - contrasta con il principio di "consumo di suolo zero" giusta Delibera C.C. nr.50 del 28/12/2016, non prevedendo l'intervento la necessaria compensazione ambientale intesa quale de-impermeabilizzazione di aree di pari superficie; - la parte di edilizia sociale proposta in progetto, rappresentando soltanto l'8% del volume totale da edificare ed il 10% del volume riservato all'edilizia residenziale complessiva (sebbene proposta all'interno di un "programma regionale di edilizia residenziale sociale"), non rappresenta una idonea motivazione per l'Amministrazione Comunale al fine di considerare la possibilità di una Variante al PRG vigente che preveda, allo stato attuale, la trasformazione di zona agricola in nuova zona residenziale, constatando all'interno del territorio comunale la presenza di numerose zone edificabili idonee a tale scopo";*

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. n. 773150 del 10.12.2024 questa Autorità ha invitato il competente Dipartimento Ambiente a prendere atto del parere espresso dal Comune di Rende in ordine all'intervento proposto dalle Imprese Tallarico Antonio & Figli Srl e Tierre Srl nel Comune di Rende;

PRESO ATTO CHE:

- con nota prot. n. 783915 del 13.12.2024 il Settore 1 del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Umana ha preso atto della Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 47 del 26.11.2024 del Comune di Rende e della mancata integrazione della documentazione tecnico-amministrativa richiesta da questa Autorità, comunicando la chiusura del procedimento e la conseguente archiviazione dell'istanza presentata dalle predette Ditte;

DATO ATTO CHE:

- con nota prot. n. 803421 del 23.12.2024 questo Dipartimento ha comunicato, secondo le modalità di legge, alle ditte Tallarico Antonio & Figli S.r.l. e Tierre S.r.l. ed al Comune di Rende l'avvio procedura di revoca dell'intervento proposto con invito a presentare le proprie controdeduzioni, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui sopra;

RILEVATO CHE:

- questa Autorità Procedente deve completare il Programma regionale *de qua*, volto ad incrementare il patrimonio di edilizia residenziale, nel pieno rispetto dell'Accordo di Programma sottoscritto con il MIT ed in accordo con le Amministrazioni comunali in cui ricadono gli interventi proposti;
- allo stato attuale, non sussistono i presupposti e le condizioni per l'approvazione del programma straordinario di edilizia sociale da realizzarsi nel Comune di Rende, loc. Linze, in quanto:
 - le imprese Tallarico Antonio & Figli Srl e Tierre Srl, non hanno trasmesso, entro i termini assegnati, la documentazione richiesta da questa Autorità né le proprie controdeduzioni alla comunicazione di avvio di revoca dell'intervento dal predetto Programma regionale;
 - il Comune di Rende ha espresso parere "non favorevole" in ordine alla proposta di intervento;

DATO ATTO che il presente decreto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative contenute nella circolare del Dipartimento Segretariato Generale n.196397 del 02.05.2023, n. 567361 del 19.12.2023 e n. 765486 del 05.12.2024;

VISTA:

- la Legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
- la Legge Regionale n. 8 del 04.02.2002;

VISTO il D.Lgs. 33/2013 ed il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, con il relativo Allegato 6 – Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024-2026, approvato con D.G.R. n. 29 del 6.02.2024, successivamente integrata e modificata dalle D.G.R. n. 444 del 12.08.2024 e n. 571 del 24.10.2024;

RILEVATO che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazioni previsti dal D.Lgs. 33/2013 sopra richiamato, in quanto lo stesso non ricade in alcuna delle fattispecie previste dalla circolare prot. n. 57364 del 11.02.2019 del Segretariato Generale della Regione Calabria;

EVIDENZIATO che non era previsto alcun contributo pubblico per l'attuazione dell'intervento proposto dalle imprese Tallarico Antonio & Figli S.r.l. e Tierre S.r.l.;

RITENUTO:

1. di dichiarare concluso il procedimento di revoca dell'intervento proposto dalle imprese Tallarico Antonio & Figli S.r.l. e Tierre S.r.l. nel Comune di Rende, avviato con nota prot. n. 803421 del 23.12.2024, agli atti del Settore;
2. di revocare l'intervento proposto, ai sensi dell'art. 12 dell'Allegato al D.P.C.M. 16.07.2009, dalle imprese Tallarico Antonio & Figli S.r.l. e Tierre S.r.l. nel Comune di Rende, nonché di escludere il predetto progetto dal Programma regionale di edilizia residenziale sociale (D.G.R. n. 204/2011) per le seguenti motivazioni:
 - mancata trasmissione, da parte delle predette Imprese, di parte della documentazione richiesta con nota prot. n. 266161 del 15.04.2024;
 - parere "non favorevole" espresso dal Comune di Rende in ordine alla proposta di intervento presentate dalle predette Imprese;

PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa, nonché la legittimità e la correttezza del presente atto sotto il profilo istruttorio-procedimentale,

D E C R E T A

Art.1) Di dichiarare concluso il procedimento di revoca dell'intervento proposto dalle imprese Tallarico Antonio & Figli S.r.l. e Tierre S.r.l. nel Comune di Rende, avviato con nota prot. n. 803421 del 23.12.2024, agli atti del Settore;

Art.2) Di revocare l'intervento proposto, ai sensi dell'art. 12 dell'Allegato al D.P.C.M. 16.07.2009, dalle imprese Tallarico Antonio & Figli S.r.l. e Tierre S.r.l. nel Comune di Rende, Loc. Linze, nonché di escludere il predetto progetto dal Programma regionale di edilizia residenziale sociale (D.G.R. n. 204/2011) per le seguenti motivazioni:

- mancata trasmissione, da parte delle predette Imprese, di parte della documentazione richiesta dalla Regione Calabria con nota prot. n. 266161 del 15.04.2024;
- parere "non favorevole" espresso dal Comune di Rende in ordine alla proposta di intervento presentate dalle predette Imprese;

Art.3) Di notificare il presente provvedimento alle imprese Tallarico Antonio & Figli S.r.l. e Tierre S.r.l., al Rappresentante Legale del Comune di Rende ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Art.4) Di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni;

Art.5) Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.Lgs.14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista) e dell'art. 20 della legge regionale 6 Aprile 2011 n.11, nonché alla pubblicazione del presente provvedimento

sul BURC, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Giancarlo Ferragina

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente UOA

Francesco Tarsia

(con firma digitale)